

SEZIONE VII

Disposizioni comuni alla V e VI Sezione

1 Procedimento di accesso al finanziamento

1.1 Presentazione della domanda

1.1.1 Gli enti locali, individuati al paragrafo 2 della V e della VI Sezione, interessati alla concessione dei relativi finanziamenti, presentano alla Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, la domanda sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ente richiedente o, in caso di forma collaborativa, dal legale rappresentante dell'ente capofila, inviata per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo autonomielocali@certregione.fvg.it, **entro venti giorni** dall'approvazione definitiva del Programma, a pena di inammissibilità.

1.1.2 Per la presentazione della domanda gli enti locali utilizzano i moduli predisposti dal Servizio competente e pubblicati nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione "Polizia locale e sicurezza", al seguente indirizzo web:

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Polizia_Locale_e_sicurezza/sicurezza/Programma_sicurezza_2022/.

1.1.3 Per le forme collaborative di nuova istituzione o in caso di modifica alle convenzioni già esistenti deve essere allegata alla domanda copia della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di polizia locale vigente al momento della presentazione della domanda.

1.2 Integrazione documentazione o informazioni mancanti

Ai fini dell'istruttoria il Servizio regionale competente richiede agli interessati la documentazione mancante o le informazioni ulteriori che si rendessero necessarie. Gli enti sono tenuti a fornire quanto richiesto **entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta a pena di inammissibilità o decadenza dal finanziamento.**

1.3 Riparto dei finanziamenti

1.3.1 Il riparto dei finanziamenti avviene con decreto del Direttore del Servizio competente **entro trenta giorni** dal termine previsto per la presentazione della domanda. Il decreto è pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali della Regione Friuli Venezia Giulia nella sezione "Polizia locale e sicurezza" e **viene comunicato ai beneficiari entro quindici giorni dalla sua adozione.**

1.4	Concessione e liquidazione del finanziamento.
------------	--

1.4.1 Entro venti giorni dalla data di comunicazione di cui al paragrafo **1.3**, il Direttore del Servizio competente adotta il decreto di concessione e contestuale liquidazione del finanziamento.

1.4.2 La misura della liquidazione delle risorse è condizionata dall'aver adempiuto all'inserimento o alla comunicazione dei dati relativi al censimento degli impianti di videosorveglianza di cui al paragrafo 1., nelle seguenti misure:

a) 100% a favore dei beneficiari adempienti o privi di sistemi di videosorveglianza o con sistemi non attivi;

b) 70% a favore dei beneficiari dotati di impianti di videosorveglianza, che al momento della presentazione della domanda non abbiano provveduto a quanto richiesto.

1.4.3 Il rimanente 30% è liquidato ai beneficiari indicati alla lettera b), qualora abbiano completato l'inserimento o la comunicazione dei dati entro il termine del **15 ottobre 2022**.

1.5	Comunicazione della descrizione degli interventi
------------	---

1.5.1 Entro il **15 novembre 2022** gli enti beneficiari dei finanziamenti comunicano al Servizio la descrizione degli interventi di cui al paragrafo **3.** delle Sezioni V e VI, utilizzando il modulo predisposto dal Servizio competente e pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione "Polizia locale e sicurezza".

1.5.2 La mancata comunicazione di cui al paragrafo **1.5.1** comporta la revoca parziale del finanziamento nella misura indicata al paragrafo **5.**

2	Variazioni degli interventi
----------	------------------------------------

2.1 I finanziamenti erogati devono essere utilizzati per l'esecuzione degli interventi conformemente a quanto indicato nella comunicazione descrittiva degli interventi di cui al paragrafo **1.5.**

2.2 Sono ammesse variazioni previa comunicazione al Servizio regionale competente, purché tali variazioni non comportino modifiche sostanziali al progetto.

3	Monitoraggio
----------	---------------------

Al fine di valutare lo stato di avanzamento degli interventi può essere effettuato un monitoraggio presso gli enti locali beneficiari, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, secondo il modello che sarà predisposto dal Servizio regionale competente e pubblicato nella pagina dedicata del Portale delle autonomie locali del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it nella sezione "Polizia locale e sicurezza".

4	Periodo di ammissibilità della spesa e rendicontazione
----------	---

- 4.1** Il termine per l'effettuazione delle spese effettuate con il finanziamento regionale e per la loro rendicontazione nelle forme previste dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000, è fissato al **31 marzo 2025**.
- 4.2** Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di rendicontazione sopra indicato, è adottato il decreto di approvazione della rendicontazione ovvero, in caso di mancata rendicontazione, viene comunicato ai beneficiari il provvedimento di revoca totale o parziale dei finanziamenti concessi.

5	Revoca dei contributi concessi
----------	---------------------------------------

L'Amministrazione regionale provvede alla revoca totale o parziale dei finanziamenti concessi secondo i seguenti criteri:

- a) revoca totale o parziale in caso di impossibilità a realizzare in tutto o in parte gli interventi finanziati;
- b) revoca totale o parziale in caso di mancata o parziale rendicontazione entro i termini previsti dal paragrafo **4.1**;
- c) revoca parziale pari al 30 per cento del contributo complessivamente concesso nel caso in cui l'Ente beneficiario non abbia comunicato i dati relativi agli impianti di videosorveglianza di cui al paragrafo **1** delle **Sezioni V e VI**, entro il termine previsto al paragrafo **1.4.3**;
- d) revoca parziale pari al 10 per cento del contributo complessivamente erogato in caso di mancata presentazione della comunicazione di cui al paragrafo **1.5**;
- e) revoca parziale: variazioni non ammesse ai sensi del paragrafo **2**.